



DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 210 DEL 2 AGOSTO 2019.

OGGETTO: Rifiuto di iscrizione imprese individuali nel R.I

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTE le istanze (modelli I1) - di cui all'elenco "Allegato 1"-, presentate da imprese, la cui istruttoria ha evidenziato irregolarità o imperfezioni, che ne impediscono l'accoglimento (es. carenze ed errata impostazione della documentazione allegata e/o della sottoscrizione e legittimazione del soggetto richiedente, ecc.);

CONSIDERATO che l'Ufficio ha provveduto a richiedere in via telematica le necessarie integrazioni, con l'avvertenza che in caso di mancato riscontro nel congruo termine assegnato, sarebbe stato emesso provvedimento di rifiuto, in conformità dell'art. 11 comma 11 del DPR 7 Dicembre 1995, n.581;

ACCERTATO che è ormai trascorso il termine di cui sopra senza che gli interessati abbiano provveduto a regolarizzare ed a perfezionare le istanze prodotte, trasmettendo la documentazione richiesta dall'ufficio Registro Imprese;

CONSIDERATO, peraltro, che gli inviti alla regolarizzazione, per come sopra formulati da quest'Ufficio, costituiscono altresì legittima espressione del preavviso di diniego di cui all'art.10 bis della Legge 241/1990;

RITENUTO che le predette denunce, per le quali, tra l'altro, gli interessati hanno mostrato nei fatti di non aver alcun interesse giuridicamente qualificato, devono essere rifiutate con provvedimento da comunicarsi entro 8 giorni al richiedente con lettera raccomandata (art.11 comma 12 DPR n.581/1995), per le motivazioni tutte riportate nella modulistica agli atti e che qui si richiama per relationem;

RICHIAMATO l'art.21 bis della Legge 241/1990 che testualmente dispone: "Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia.";

RITENUTO, quindi, provvedere - dato il numero elevato di destinatari del presente provvedimento, che renderebbe eccessivamente gravosa la singola comunicazione per raccomandata - alla comunicazione mediante la forma di pubblicità istituzionale dell'Ente e, quindi, tramite la pubblicazione della presente e dell'allegato elenco, oltre che all'albo camerale on line, altresì su una pagina dedicata del sito istituzionale per 15 giorni consecutivi, dando atto che al presente provvedimento viene attribuita la clausola di immediata efficacia, considerato il prevalente interesse pubblico alla trasparenza degli archivi;

RILEVATO che, per ragioni di economicità del procedimento amministrativo, si reputa opportuno adottare un unico provvedimento;

CONSIDERATO che si rende necessario autorizzare l'Ufficio del Registro delle imprese a respingere il protocollo di registrazione assegnato a ciascuna istanza rifiutata contenuta nell' allegato elenco;

VISTI: - la legge 580/93;
- il D.P.R. 581/1995;



- gli artt. 2188 CC e 2435 CC;

- la legge 241/1990;

TUTTO ciò premesso,

CONSIDERATO che la scrivente è Conservatore del Registro delle Imprese di Reggio Calabria come da Delibera di Giunta camerale n. 168 del 29.11.2002;

D E T E R M I N A

- 1) il rifiuto delle domande di iscrizione di imprese individuali nel R.I., poiché carenti nella documentazione allegata e/o compilate in maniera incompleta o errata, nonché per tutte le motivazioni riportate nei relativi diari delle posizioni dettagliate nell'elenco che, sub **allegato 1** al presente provvedimento, ne fa parte integrante e sostanziale;
- 2) il personale del Registro delle Imprese darà esecuzione al presente provvedimento, incluse le relative registrazioni informatiche che prevedono il rifiuto delle istanze;
- 3) che al presente provvedimento viene attribuita la clausola di immediata efficacia, considerato il prevalente interesse pubblico alla trasparenza degli archivi;
- 4) che ai sensi dell'art. 2189 del codice civile e dell'art. 11 del d.p.r. n. 581/1995, avverso il presente atto, si potrà ricorrere alle autorità giudiziarie competenti con le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente in materia.

La presente determinazione, ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto è soggetta a pubblicazione all'Albo camerale on line previsto dall'art.32 della legge 18 giugno 2009 n.69 e disciplinato dal regolamento approvato per ultimo con delibera della Giunta Camerale n.51 del 18/07/2013, per sette giorni naturali e consecutivi ai sensi dell'art.62 del R.D. n.2011/1934.

IL SEGRETARIO GENERALE/CONSERVATORE
Dott.ssa Natina Crea

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del d. lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.